Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 ottobre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Valle d'Aosta

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1981, n. 560.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sulla ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e di Pordenone, classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono collocati in congedo illimitato.

Art. 2.

I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981 residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e di Pordenone, classificati danneggiati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, fruiscono delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Decorso il termine di 15 mesi dalla data di presentazione della domanda di arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza che l'arruolamento stesso abbia avuto luogo, i soggetti di cui al precedente comma sono collocati in congedo illimitato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1981, n. 561.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 111, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

geofisica mineraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1981, n. 562.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

grandi sistemi giuridici contemporanei;

diritti dei Paesi afroasiatici;

etnologia giuridica;

diritto penale e processuale penale comparato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 235

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Emilia-Romagna della somma di L. 5.596.165.884 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (anno 1980 - secondo programma).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto, in particolare, l'art. 53 della predetta legge n. 149/80, il quale recepisce integralmente, per il 1980, il disposto dell'art. 113 della legge di bilancio n. 68/79;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dei lavori pubblici, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 280, con il quale sono stati attribuiti alla regione Emilia-Romagna i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Emilia-Romagna la somma di L. 795.943.500, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 4458/AG del 1° giugno 1981, resa dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 5.596.165.884, a carico dell'esercizio finanziario 1980;

Considerato che tale importo trova copertura nei fondi disponibili relativi al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Emilia-Romagna è assegnata la somma di L. 5.596.165.884 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 369

(5782)

DECRETO 6 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Toscana della somma di lire 6.219.662.284 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (anno 1980 - secondo programma).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, il quale recepisce integralmente il contenuto dell'art. 113 della legge n. 88/79, disponendo che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Toscana la somma di lire 801.091.500, quale anticipo del 5% - 1980 - secondo programma triennale;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, in data 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 286, con il quale sono stati attribuiti alla regione Toscana i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo triennio 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 15702 del 21 aprile 1981, resa dall'assessore competente della regione Toscana, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 6.219.662.284, relativo alle opere comprese nei programmi, di cui alla legge n. 412/75;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi disponibili, relativi al 1980;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Toscana è assegnata la somma di lire 6.219.662.284, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1981
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 368

(5784)

DECRETO 29 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Toscana della somma di lire 477.871.544 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (anno 1980 - secondo programma).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge numero 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 286, con il quale sono stati attribuiti alla regione Toscana i fondi, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Toscana, la somma di L. 801.091.500, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale;

Vista la dichiarazione n. 31734, resa in data 9 gennaio 1981 dall'assessore competente della regione Toscana, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 477.871.444, a valere sui fondi relativi all'anno 1980;

Vista la nota n. 21730 del 25 giugno 1981, in cui si precisa, da parte dell'assessore competente della regione Toscana, che la somma richiesta con la dichiarazione n. 31734, per conto dell'esercizio 1980, ammonta a lire 477.871.544;

Considerato che tale richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili, a favore della regione Toscana, relativamente all'anno 1980, esaurendoli;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 477.871.544 è assegnata alla regione Toscana per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 373

(5785)

DECRETO 29 luglio 1981.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 4.124.147.039 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (anno 1980 - secondo programma).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto, in particolare, l'art. 53 della legge n. 149 del 1980, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale è approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Marche la somma di lire 359.815.500, quale anticipo del 5%, per il 1980;

Vista la dichiarazione n. 738 dell'11 giugno 1981, resa dall'assessore competente della regione Marche, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 4.124.147.039, relativamente all'esercizio 1980;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1980, esaurendoli;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 4.124.147.039, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 378

(5783)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 marzo 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Daniele Comboni nel centocinquantesimo anniversario della nascita e centenario della morte.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1513 dell'11 marzo 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Daniele Comboni nel centocinquantesimo anniversario della nascita e centenario della morte, nel valore da L. 80.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; tiratura: sette milioni di esemplari; colori: nero, terra di Siena e azzurro; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce, sullo sfondo di un paesaggio africano, il ritratto di Daniele Comboni.

Completano il francobollo le leggende « SALVARE L'AFRICA CON L'AFRICA », « DANIELE COMBONI 1831-1881 », « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 80 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1981
Registro n. 27 *Poste, foglio n.* 366

(5851)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 29 aprile 1980, n. **1221.**

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Salerno.

N. 1221. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati presso l'Università di Salerno: tre al centro elaborazione dati; uno all'istituto di fisica e due all'istituto di ingegneria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 225

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1222.**

Istituzione di un secondo istituto tecnico per il turismo in Roma.

N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Roma, via Petiti, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un secondo istituto tecnico per il turismo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico per il turismo « C. Colombo » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 229

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1223.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Cassino.

N. 1223. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Cassino (Frosinone), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Cassino.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 228

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1224.**

Istituzione di un secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Taranto.

N. 1224. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Taranto, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Pitagora » di Taranto.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 232

DECRETO 5 settembre 1980, n. **1225.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

N. 1225. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati presso l'Istituto universitario navale di Napoli: uno all'istituto di storia del commercio marittimo ed uno all'istituto di economia dei trasporti marittimi della facoltà di economia marittima, per l'immissione in ruolo di due dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1981
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 231

1981

DECRETO 8 luglio 1981, n. **563.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'O.N.A.V. - Organizzazione nazionale degli assaggiatori di vino, in Asti.

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'O.N.A.V. - Organizzazione nazionale degli assaggiatori di vino, in Asti.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1981
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 51

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Decisione n. 2804/81/CECA della commissione, del 23 settembre 1981, che modifica per la seconda volta la decisione n. 1831/81/CECA che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Pubblicata nel n. L 278 *del* 1° *ottobre* 1981

(269/C)

Regolamento (CEE) n. 2805/81 del Consiglio, del 28 settembre 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Grecia (1982).

Pubblicato nel n. L 281 *del* 3 *ottobre* 1981

(270/C)

Regolamento (CEE) n. 2806/81 del Consiglio, del 22 settembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica taluni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito per il 1981 conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 2807/81 della commissione, del 29 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2808/81 della commissione, del 29 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2809/81 della commissione, del 28 settembre 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2810/81 della commissione, del 28 settembre 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2811/81 della commissione, del 29 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2812/81 della commissione, del 28 settembre 1981, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 2813/81 della commissione, del 29 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1963/81 che fissa, per la campagna 1981-82, il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2814/81 della commissione, del 29 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1932/81 per quanto concerne il tenore di acidi grassi liberi del burro concentrato che può beneficiare dell'aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2815/81 della commissione, del 29 settembre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2816/81 della commissione, del 29 settembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2817/81 della commissione, del 29 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 276 *del* 30 *settembre* 1981

(271/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata per un trimestre dal 28 febbraio 1980 al 27 maggio 1980.

Con decreto interministeriale 19 settembre 1981, è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 15 febbraio 1981 al 13 agosto 1981.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Società meccanica romana di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Società meccanica romana di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) è prolungata per un trimestre.

(5935)

Sostituzione di uno dei commissari liquidatori della società cooperativa «Centro lattiero caseario della Sibaritide» a r.l., in Cassano Jonio, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981 il dott. Aldo Gualtieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Centro lattiero caseario della Sibaritide» a r.l., in Cassano Jonio (Cosenza), in sostituzione del dott. Mario Gimigliano, che ha declinato l'incarico conferitogli con decreto ministeriale 30 marzo 1981 unitamente ai dott. Aldo Aloe e Nicola Mazzotta.

(5802)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 6 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1189,050	1189,050	1189,10	1189,050	1189 —	1189,05	1188,950	1189,050	1189,050	1189,05
Dollaro canadese	991,800	991,800	991 —	991,800	991,90	991,75	991,500	991,800	991,800	991,80
Marco germanico	531,480	531,480	532,50	531,480	529,90	531,45	532 —	531,480	531,480	531,50
Fiorino olandese	480,300	480,300	480,25	480,300	479,15	480,25	480,600	480,300	480,300	480,30
Franco belga	31,655	31,655	31,80	31,655	31,72	31,60	31,733	31,655	31,655	31,65
Franco francese	211,700	211,700	212,50	211,700	211,48	211,65	212,330	211,700	211,700	211,70
Lira sterlina	2202,200	2202,200	2210 —	2202,200	2180,30	2202,20	2204,500	2202,200	2202,200	2202,20
Lira irlandese	1904 —	1904 —	1905 —	1904 —	1899,40	—	1902 —	1904 —	1904 —	—
Corona danese	165,330	165,330	165,50	165,330	165,48	165,30	165,600	165,330	165,330	165,35
Corona norvegese	204,050	204,050	204 —	204,050	204,03	204,10	204,700	204,050	204,050	204,05
Corona svedese	216,330	216,330	216,25	216,330	216,10	216,30	215,750	216,330	216,330	216,35
Franco svizzero	626 —	626 —	629,25	626 —	626 —	626 —	626,250	626 —	626 —	626 —
Scellino austriaco	75,760	75,760	76 —	75,760	75,36	75,75	75,830	75,760	75,760	75,75
Escudo portoghese	18,390	18,390	18,40	18,390	18,54	18,40	18,850	18,390	18,390	18,40
Peseta spagnola	12,475	12,475	12,55	12,475	12,50	12,45	12,500	12,475	12,475	12,50
Yen giapponese	5,170	5,170	5,20	5,170	5,17	5,17	5,173	5,170	5,170	5,17

Media dei titoli del 6 ottobre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	37,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,075
» 5,50 % » » 1968-83	84,200
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,525
» 6 % » » 1972-87	70,200
» 9 % » » 1975-90	70,600
» 9 % » » 1976-91	73,450
» 10 % » » 1977-92	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	64,850
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,325
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,950
» » » » 1- 5-1979/82	98,575
» » » » 1- 5-1980/82	98,475
» » » » 1- 6-1980/82	98,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,300
» » » » 1- 7-1980/82	98,400
» » » » 1- 8-1980/82	98,450
» » » » 1-10-1979/82	98,475
» » » » 1-10-1980/82	98,750
» » » » 1-12-1980/82	98,500
» » » » 1- 1-1980/83	98,525
» » » » 1-10-1980/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	98,375
» » » » 1- 4-1981/84	98,675
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	93,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,100
» » » 12 % 1- 4-1982	96,250
» » » 15 % 1- 1-1983	94,875
» » » 12 % 1-10-1983	86,850
» » » 12 % 1- 1-1984	84,975
» » » 12 % 1- 4-1984	84,400
» » » 12 % 1-10-1984	83,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1189 —
Dollaro canadese	991,650
Marco germanico	531,740
Fiorino olandese	480,450
Franco belga	31,694
Franco francese	212,015
Lira sterlina	2203,350
Lira irlandese	1903 —
Corona danese	165,465
Corona norvegese	204,375
Corona svedese	216,040
Franco svizzero	626,125
Scellino austriaco	75,795
Escudo portoghese	18,620
Peseta spagnola	12,487
Yen giapponese	5,171

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 7 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1181,05	1181,05	1181,05	1181,05	1181 —	1181,10	1180,95	1181,05	1181,05	1181,05
Dollaro canadese	986,05	986,05	985 —	986,05	985,90	988,05	986,40	986,05	986,05	986,05
Marco germanico	533,37	533,37	533,50	533,37	533 —	533,35	533,70	533,37	533,37	533,40
Fiorino olandese	482,22	482,22	483 —	482,22	481,65	482,20	482,40	482,22	482,22	482,20
Franco belga	31,838	31,838	31,80	31,838	31,72	31,80	31,84	31,838	31,838	31,85
Franco francese	212,78	212,78	211,99	212,78	212,45	212,75	213,50	212,78	212,78	212,80
Lira sterlina	2202,65	2202,65	2204,90	2202,65	2200,50	2202,60	2204 —	2202,65	2202,65	2202,65
Lira irlandese	1892 —	1892 —	1895 —	1892 —	1892 —	—	1892 —	1892 —	1892 —	—
Corona danese	165,89	165,89	165,60	165,89	165,80	165,90	166 —	165,89	165,89	165,90
Corona norvegese	203,94	203,94	203,65	203,94	203,70	203,95	204,15	203,94	203,94	203,95
Corona svedese	215,90	215,90	215,65	215,90	215,68	215,85	215,95	215,90	215,90	215,90
Franco svizzero	631 —	631 —	630,25	631 —	629,70	631 —	630,55	631 —	631 —	631 —
Scellino austriaco	76,19	76,19	76,10	76,19	76,01	76,20	76,085	76,19	76,19	76,20
Escudo portoghese	18,62	18,62	18,40	18,62	18,48	18,60	18,50	18,62	18,62	18,60
Peseta spagnola	12,558	12,558	12,57	12,558	12,52	12,55	12,57	12,558	12,558	12,55
Yen giapponese	5,19	5,19	5,19	5,19	5,186	5,20	5,19	5,19	5,19	5,19

Media dei titoli del 7 ottobre 1981

Rendita 5 % 1935	38,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,100
» 5,50 % » » 1968-83	84,250
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	76,825
» 6 % » » 1971-86	70,525
» 6 % » » 1972-87	70,200
» 9 % » » 1975-90	70,600
» 9 % » » 1976-91	73,500
» 10 % » » 1977-92	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	64,850
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,300
» » » » 1- 1-1980/82	99,075
» » » » 1- 3-1980/82	98,925
» » » » 1- 5-1979/82	98,500
» » » » 1- 5-1980/82	98,450
» » » » 1- 6-1980/82	98,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,250
» » » » 1- 7-1980/82	98,400
» » » » 1- 8-1980/82	98,375
» » » » 1-10-1979/82	98,750
» » » » 1-10-1980/82	98,825
» » » » 1-12-1980/82	98,725
» » » » 1- 1-1980/83	98,550
» » » » 1-10-1980/83	98,900
» » » » 1- 3-1981/84	98,275
» » » » 1- 4-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	93,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,050
» » » 12 % 1- 4-1982	96,150
» » » 15 % 1- 1-1983	95 —
» » » 12 % 1-10-1983	86,925
» » » 12 % 1- 1-1984	84,900
» » » 12 % 1- 4-1984	84,275
» » » 12 % 1-10-1984	83,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1981

Dollaro USA	1181 —
Dollaro canadese	986,225
Marco germanico	533,535
Fiorino olandese	482,31
Franco belga	31,839
Franco francese	213,14
Lira sterlina	2203,325
Lira irlandese	1892 —
Corona danese	165,945
Corona norvegese	204,045
Corona svedese	215,925
Franco svizzero	630,775
Scellino austriaco	76,137
Escudo portoghese	18,56
Peseta spagnola	12,564
Yen giapponese	5,19

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della Sicilia « A.P.A.O.S. », in Palermo, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1981 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Associazione tra i produttori agrumicoli ed ortoflorofrutticoli A.P.A.O.S. », in Palermo, via XII Gennaio n. 5, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 89 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato, disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(5790)

MINISTERO DELL'INTERNO

Inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981, è stato inibito al sig. Rocca Antonio, nato a Sambiase il 12 maggio 1947, il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

(5858)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° luglio 1980-31 dicembre 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981, laddove viene indicata la specialità medicinale « Ibiamox » della ditta I.B.I. di G. Lorenzini S.p.a., via G. Lorenzini, 2/4, Milano, anzichè « *flaconi da mg 500* » deve intendersi: « *12 capsule da mg 500* » e, anzichè « *flaconi da mg 1000* - categoria iniettabile Reg. numero 23427/B », deve intendersi: « *1 flacone da mg* 1000 - categoria iniettabile *Reg. n. 23426/B* ».

(5855)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario governativo per la gestione della cooperativa A.P.I., in Trieste

Con delibera 15 settembre 1981, n. 3905, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del consiglio comunale, gli amministratori e i sindaci della cooperativa A.P.I. in Trieste, nominando commissario governativo, per la durata di sei mesi, il rag. William Omari, con studio in Trieste, via S. Francesco, 14/1 ».

(5804)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a centoquindici posti di cantoniere da destinare al compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981 — 7ª edizione straordinaria — è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1981, n. 3399, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1981, registro n. 7, foglio n. 174, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a centoquindici posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

(5922)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a quaranta posti di cantoniere da destinare al compartimento della viabilità per le Puglie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 14 settembre 1981 — 8ª edizione straordinaria — è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1981, n. 5578, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 8, foglio n. 8, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per le Puglie.

(5925)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a venti posti di cantoniere da destinare al compartimento della viabilità per il Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981 — 7ª edizione straordinaria — è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 marzo 1981, n. 5684, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 280, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Molise.

(5924)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cento posti di cantoniere da destinare al compartimento della viabilità per il Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1981 — 7ª edizione straordinaria — è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 febbraio 1981, n. 3443, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 279, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a cento posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Veneto.

(5923)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1981, n. **10.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1981 e pluriennale 1981-83 della regione Calabria (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 16 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Rubrica I

SERVIZI GENERALI

Art. 1.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13: « Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 400.000.000.

L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata per L. 100.000.000 al finanziamento dei contributi ancora non erogati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della medesima legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13.

Rubrica II

TERRITORIO

Art. 2.

Ai fini di istituire l'ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 100.000.000.

Art. 3.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 dicembre 1980, n. 34: « Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 4.

Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma, lettere *a*), *c*) e *d*), e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di lire 8 miliardi di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'articolo 3, primo comma, lettere *f*) e *g*), e all'art. 4, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 6.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 5.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 settembre 1978, n. 20: « Norme per l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 6.000.000.000.

L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata all'erogazione dei contributi di esercizio in relazione al servizio svolto negli anni 1979 e 1980.

Art. 6.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25: «Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 recante interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 4.500.000.000.

Art. 7.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13: « Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 6.000.000.000.

Art. 8.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26: «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 12.000.000.000 di cui L. 4.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 9.

Ai fini della concessione di contributi alle comunità montane, per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonchè per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 2.500.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

Art. 10.

Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia urbanistica, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 11.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 30: « Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa» è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di lire 6 miliardi di cui L. 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 12.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13: «Interventi ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 8.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Rubrica III

ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 13.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8: «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 290.000.000.

Art. 14.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30: « Finanziamento per l'edilizia scolastica minore » è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 15.

Ai fini della concessione dei contributi ai comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 21.296.000.000.

Art. 16.

Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'università degli studi della Calabria e all'istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 1.200.000.000.

Rubrica IV

SICUREZZA SOCIALE

Art. 17.

Ai fini della concessione del contributo regionale all'istituto zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 300.000.000.

Art. 18.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12: «Disciplina degli asili nido» è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 4.500.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 19.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10: «Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 20.

Per le finalità di cui alla legge 17 settembre 1974, n. 15: «Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 21.

Ai fini della concessione dell'indennità di residenza prevista per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 24, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 900.000.000.

Rubrica V

AGRICOLTURA

Art. 22.

Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di agricoltura e foreste, ai sensi della legge 2 giugno 1980, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 800.000.000.

Art. 23.

Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 500.000.000.

Art. 24.

Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria», ai sensi dell'art. 10, lettera *a*), della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 27.959.368.755.

Art. 25.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 16: «Incentivi per lo sviluppo della zootecnia» è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di lire 3.900.000.000 di cui L. 1.300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 26.

Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 19.000.000.000 di cui lire 7.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per le iniziative e i programmi previsti dall'art. 2 lire 600.000.000 di cui L. 200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;

b) per le iniziative e i contributi previsti dall'art. 3 L. 4.000.000.000 di cui L. 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;

c) per le iniziative previste dall'art. 4 L. 1.370.000.000 di cui L. 290.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;

d) per le iniziative previste dall'art. 5 L. 7.500.000.000 di cui L. 3.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;

e) per le iniziative previste dall'art. 6 L. 30.000.000 di cui L. 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;

f) per le iniziative previste dall'art. 7 L. 4.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;

g) per le iniziative previste dall'art. 8 L. 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 27.

Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1981, integrati da quelli non potuti utilizzare negli esercizi precedenti, ammontanti a complessive L. 21.749.741.890, sono utilizzati per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione commercializzazione, nonchè per la copertura dei maggiori oneri per revisione prezzi, gare, in aumento, imprevisti relativi all'attuazione dei programmi già approvati dal consiglio regionale.

Art. 28.

Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi dei regolamenti (CEE) numeri 17/64, 355/77 e 1361/78, è autorizzata per il biennio 1982-83 la spesa complessiva di lire 7.350.000.000.

Art. 29.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32: «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice» è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 2.900.000.000 di cui L. 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 30.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 21: «Interventi a favore dell'agricoltura - credito agrario e di esercizio» è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 48.000.000.000 di cui L. 14.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per i prestiti di conduzione previsti dall'art. 1 lire 28 miliardi di cui L. 9.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;

b) per i prestiti relativi all'acquisto di macchine agricole previsti dall'art. 2 L. 4.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;

c) per i prestiti relativi alla zootecnia previsti dall'art. 3 L. 7.500.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;

d) per le anticipazioni ai conferenti previste dall'art. 4 L. 8.500.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 31.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17: «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 1.800.000.000 di cui L. 600.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 32.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25: «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 13.000.000.000 di cui L. 3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 33.

Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1760/78, è autorizzata per il biennio 1982-83 la spesa complessiva di L. 2.760.000.000.

Rubrica VI

ATTIVITÀ PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 34.

Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle comunità montane, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1980, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 300.000.000.

Art. 35.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12: «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 6.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 36.

Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 37.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25: «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 6.500.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 38.

Al fine di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario che a tasso agevolato, ed a breve termine, in attesa dell'apposita legge regionale che ne disciplini la materia in maniera organica, la Regione presta assistenza finanziaria alle cooperative e ai consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio regionale nel settore delle piccole e medie imprese.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, previa deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a realizzare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma.

Per gli interventi di cui al primo comma è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di L. 6.900.000.000 di cui L. 2.300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per le agevolazioni di accesso al credito a medio termine L. 6.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;

b) per agevolazioni di accesso al credito a breve termine (credito di esercizio) L. 900.000.000 di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39.

Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedura e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

In tal caso, a norma degli articoli 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, parte spesa, da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 40.

Le deliberazioni della giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

Art. 41.

In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'assessore al bilancio e alla programmazione prima dell'approvazione da parte della giunta regionale.

L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 42.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a complessive L. 267.405.110.645 nel triennio 1981-83 di cui L. 146.695.110.645 a carico del bilancio per l'esercizio 1981, si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1981-83, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

quanto a L. 98.045.368.755 con risorse proprie della Regione;

quanto a L. 141.610.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

quanto a L. 27.749.741.890 con risorse derivanti dalla legge a contenuto particolare 1° luglio 1977, n. 403.

La tabella *A* allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonchè ai programmi di spesa.

Art. 43.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 6 luglio 1981

DOMINIJANNI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1981, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-83.

(*Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 16 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Bilancio di compentenza
Stato di previsione dell'entrata e della spesa

E' approvato in L. 2.190.451.044.431 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (tabella *A* - seconda colonna).

E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1981.

E' approvato in L. 2.190.451.044.431 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (tabella *B* - terza colonna).

E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 2.
Bilancio di cassa
Stato di previsione dell'entrata e della spesa

E' approvato in L. 2.983.677.572.037 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (tabella *A* - terza colonna).

Sono autorizzate la riscossione ed il versamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1981.

E' approvato in L. 2.822.367.179.128 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (tabella *B* - quarta colonna).

E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 3.
Quadro generale riassuntivo

E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge.

Art. 4.
Classificazione della entrata e della spesa

Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella *A*).

Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella *B*).

Art. 5.
Bilancio pluriennale

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1981-83 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 6.
Destinazione di fondi

Per i fondi assegnati dallo Stato, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, e già destinati agli interventi previsti dalla relativa deliberazione del CIPE con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la giunta regionale — in conformità dell'art. 17 della medesima legge 10 maggio 1976, n. 352 e dell'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 — è autorizzata ad apportare, all'occorrenza, eventuali variazioni alla devoluzione degli interventi, nell'ambito della quota assegnata e delle finalità indicate dalla legge nazionale.

Art. 7.
Servizio sanitario nazionale

Per i fondi assegnati dallo Stato — ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 — e già destinati al Servizio sanitario nazionale con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la giunta regionale — in conformità dell'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 — è autorizzata a disporre con proprio atto variazioni in diminuzione e in aumento, nei medesimi capitoli o in nuovi capitoli, qualora il reale andamento della spesa sanitaria nei diversi comparti d'intervento lo renda necessario.

La giunta regionale — in attesa del completamento del processo organizzativo dei servizi delle unità sanitarie locali — è autorizzata, altresì, a provvedere direttamente agli adempimenti finanziari relativi a quelle attività che, per esigenze organizzative e di unitarietà, sono temporaneamente gestite dalla Regione per conto delle unità sanitarie locali e d'intesa con le stesse.

Art. 8.
Residui perenti

E' autorizzata la iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1979 a norma dell'articolo 68, quarto comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1981.

La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive L. 75.085.609.962 di cui L. 11.368.438.996 di parte corrente e L. 63.717.170.966 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

Le deliberazioni della giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.

Art. 9.
Spese obbligatorie

Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

La giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilanci indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.
Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1981 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in L. 100.000.000.000.

Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al cap. 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del consiglio regionale non soggetto a controllo.

Art. 11.
Spese impreviste

La giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi

nell'elenco di cui al primo comma del precedente art. 9, nonchè ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al cap. 7002102, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in consiglio regionale per la convalida.

Art. 12.

Variazioni al bilancio

In conformità dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, la giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro quindici giorni al consiglio le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Art. 13.

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

Art. 14.

Esercizio finanziario

In conformità di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1981 scade il 31 dicembre ed a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.

Art. 15.

Allegati del bilancio

Sono approvati i seguenti allegati:

allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di adozione che si finanziano con i fondi globali;

allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;

allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 26 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziarie in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai sensi dello art. 16, terzo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

allegato n. 6, concernente il bilancio dell'azienda foreste demaniali ed il bilancio dell'ESAC (Ente di sviluppo agricolo calabrese) per l'anno 1981, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 6 luglio 1981

DOMINIJANNI

(Omissis).

(5615)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 26.

Contributi a favore dei comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento di opere pubbliche e di servizi di interesse comunale di carattere sociale e culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'anno 1981, la somma indicata nell'allegato *A* alla presente legge, per il finanziamento di opere pubbliche e di servizi di interesse comunale di carattere sociale, rientranti nei settori di competenza regionale.

Art. 2.

I comuni della Regione dovranno, entro il 31 marzo 1982, presentare all'amministrazione regionale - ufficio controllo comuni, un rendiconto delle spese fronteggiate con le somme loro erogate.

Art. 3.

Per la copertura dell'onere di L. 2.500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . L. 2.500.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 23350. — Contributi per il trasferimento ai comuni della Valle d'Aosta di spese già parzialmente a carico della Regione per la manutenzione di opere pubbliche e la gestione di servizi di interesse comunale e di carattere sociale e culturale rientranti nei settori di competenza regionale . . . . L. 2.500.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 giugno 1981

ANDRIONE

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 27.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione alla SIB - Società internazionale birraria S.p.a. di Pollein, per la realizzazione di un investimento relativo all'ampliamento dello stabilimento di Pollein.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della SIB - Società internazionale birraria S.p.a. di Pollein, fino alla concorrenza massima di L. 700.000.000, a parziale garanzia del credito di lire 1.500.000.000 accordato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale, alla predetta società dall'Istituto mobiliare italiano, per la realizzazione di un piano di investimento relativo all'installazione di una nuova sala di cottura ed al potenziamento dei sili di stoccaggio del malto.

La garanzia fideiussoria comprende anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto di credito di cui al comma precedente e scadrà non appena il mutuatario avrà rimborsato all'istituto di credito mutuante i primi 700.000.000 di lire del capitale complessivo accreditato, con riduzione a scalare secondo il piano di ammortamento.

La garanzia ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

Contestualmente al rilascio della fideiussione di cui al precedente art. 1 il mutuatario dovrà impegnarsi:

1) a realizzare le opere di ampliamento dello stabilimento di Pollein consistenti nella installazione di una nuova sala di cottura e nel potenziamento dei sili di stoccaggio del malto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

2) a consentire, per la durata della fideiussione, l'effettuazione di tutti i controlli di bilancio, contabilità e tecnici che la giunta regionale riterrà opportuno disporre;

3) a trasmettere semestralmente alla Regione gli estratti conto relativi all'operazione creditizia di cui alla presente legge.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a norma e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto mobiliare italiano per i mutui di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa.

La giunta regionale è autorizzata a revocare la garanzia fideiussoria , dandone tempestivamente comunicazione al consiglio regionale nel caso in cui la società mutuataria non ottemperi alle condizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria previsti dalla presente legge valutati in L. 1.000.000 per la durata di anni sei faranno carico al cap. 51000 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1981 e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050: «Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)» settore «Oneri non ripartibili» della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1981 (allegato 7 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 17).

Per gli anni 1982 e 1983 con le disponibilità relative ad «oneri non ripartibili - 3.2. Altri oneri non ripartibili». Per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 5.

Al bilancio di previsione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . L. 1.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 . . . L. 1.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 3 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 giugno 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2: Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Il secondo, terzo ed ultimo comma dell'art. 15 sono così sostituiti:

«Al presidente dell'assemblea generale dell'associazione compete un'indennità di carica mensile lorda pari al 30% dell'indennità spettante ad un componente il comitato di gestione. L'ammontare di tale indennità può essere modificato, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, in rapporto alle funzioni esercitate dall'associazione dei comuni ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della presente legge.

Al presidente ed ai componenti il comitato di gestione è corrisposta una indennità di carica mensile lorda pari a quella prevista dalle vigenti norme per il sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella dell'associazione, nonchè una diaria mensile lorda per spese inerenti all'espletamento delle funzioni ed alla partecipazione alle riunioni o commissioni del comitato di gestione.

Per i componenti il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale la diaria è così determinata a seconda del distretto sanitario di base di appartenenza di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 8:

L. 60.000, per i componenti in rappresentanza del distretto numero cinque;

L. 170.000, per i componenti in rappresentanza dei distretti numero due, tre, quattro, sei, otto, nove;

L. 220.000, per i componenti in rappresentanza dei distretti numero uno, sette, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici.

La diaria, a partire dal mese di gennaio del 1982, viene annualmente adeguata, con provvedimento dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, nella misura dell'aumento dell'indice medio del costo della vita nell'anno precedente rilevato dallo Istituto centrale di statistica.

Ai componenti dell'assemblea residenti ed effettivamente dimoranti ad una distanza superiore ai 5 chilometri da Aosta, per la partecipazione alle adunanze o commissioni d'assemblea sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia o, in caso di viaggio compiuto con proprio automezzo, è corrisposto un rimborso pari ad un quarto del prezzo della benzina super per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede di riunione.

In caso di cumulo delle funzioni di componente di comitato di gestione dell'associazione dei comuni con le funzioni di presidente dell'assemblea dell'associazione dei comuni, sindaco o assessore comunale, presidente o componente di direttivo di comunità montana, compete all'interessato, previa opzione scritta dello stesso trasmessa alle amministrazioni competenti, una sola delle indennità di carica fra quelle previste per le cariche cumulate.

Ai componenti dell'assemblea, di comitato di gestione, di comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale, non competono altre indennità o altri compensi oltre a quelli previsti dal presente articolo.

L'indennità ed i compensi previsti dal presente articolo sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 giugno 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 29.

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 54. Contributi ai comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombero della neve.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 29 dicembre 1975, n. 54, concernente « Contributi ai comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombero della neve » è rifinanziata per gli esercizi finanziari 1981 e 1982 con lo stanziamento annuo massimo di L. 100.000.000.

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nelle previsioni di spesa relative al programma « Viabilità » del bilancio pluriennale 1981-83.

La quota di L. 100.000.000 relativa all'esercizio in corso fa carico al cap. 26300 dello stato di previsione della Regione per l'anno 1981 che viene integrato mediante prelevamento di pari importo dal cap. 50050: « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento » (allegato 7 - settore 1: assetto del territorio e tutela dell'ambiente).

Per l'esercizio finanziario 1982, gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo autorizzato con la presente legge.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali « Spese di investimento (allegato 7, settore 1: assetto del territorio e tutela dell'ambiente) » L. 100.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 26300. — Contributi a comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombero della neve (leggi regionali 29 dicembre 1975, n. 54 e 9 giugno 1981, n. 29) . . . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 giugno 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 30.

Modificazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, è sostituito dai seguenti:

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane possono essere concessi alle imprese artigiane, individuali e societarie, a titolo di concorso nelle spese per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di laboratori, di macchinario e di attrezzi, contributi nella misura del 30 % della spesa sostenuta per investimenti sino a L. 5.000.000.

La spesa per l'acquisto di scorte è ammessa sino all'ammontare del 10 % della spesa ammissibile complessiva.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, è sostituito dai seguenti:

I contributi sono concessi su finanziamenti aventi una durata massima di cinque anni e sino all'ammontare di L. 20.000.000 per l'impianto, l'ammodernamento, l'impliamento e l'acquisto di laboratori, macchinario, automezzi e attrezzature.

La spesa per l'acquisto di scorte è ammessa sino all'ammontare del 20 % della spesa ammissibile complessiva.

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, è sostituito dal seguente:

Per l'attuazione della presente legge è prevista ed autorizzata la spesa annua di L. 1.000.000.000.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graveranno sul cap. 36550 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e per gli anni successivi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 240 milioni per l'anno 1981, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050: « Fondo globale per il finanziamento di spese

per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » - settore 2 « Sviluppo economico » della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 (allegato 7).

Per gli anni 1982 e 1983, al relativo onere si fa fronte con le disponibilità del settore 2.2.2. « Sviluppo economico », programma 2.2.2.11. « Interventi promozionali per l'artigianato », all'uopo integrato da lire 120 milioni mediante pari riduzione del settore 2.2.2.2. « Infrastrutture nell'agricoltura ».

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . L. 240.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 36550. — Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane. Legge regionale 6 giugno 1977, n. 41; legge regionale 16 giugno 1978, n. 30; legge regionale 24 agosto 1979, n. 57; legge regionale 28 dicembre 1979, n. 86; legge regionale 30 gennaio 1980, n. 11; legge regionale 9 giugno 1981, n. 30 . . . . . . L. 240.000.000

Art. 6.

Al bilancio di previsione pluriennale della Regione, per gli anni 1982 e 1983, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Settore 2.2.2. « Sviluppo economico », programma 2.2.2.2. « Infrastrutture in agricoltura » . L. 120.000.000

Variazione in aumento:

Settore 2.2.2. « Sviluppo economico », programma 2.2.2.11. « Interventi promozionali per l'artigianato » . . . . L. 120.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 giugno 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 31.

Revisione per l'anno 1980 delle aliquote di cui all'art. 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, recante contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aliquote di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1980, sono stabilite fino ad un massimo di:

L. 490 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a m 800;

L. 531 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a m 800, purché posto nel territorio della regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.

Art. 2.

La giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3.

L'onere di L. 348.000.000, derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 38000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e seguenti.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

Per il 1981 mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) settore 2 « Sviluppo economico », iscritto al cap. 50000 della parte spesa del bilancio stesso.

Per il 1982 e 1983 con la disponibilità del settore 2.2.2. « Sviluppo economico » programma 2.2.2.15.

Per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione, per l'anno finanziario 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . L. 348.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 38000. — Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, legge regionale 23 giugno 1975, n. 25, legge regionale 5 novembre 1976, n. 45, legge regionale 31 maggio 1977, n. 38, legge regionale 15 giugno 1979, n. 20, legge regionale 26 aprile 1979, n. 28, legge regionale 24 aprile 1980, n. 15, legge regionale 9 giugno 1981, n. 31) . . . . L. 348.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 giugno 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 32.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14: Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e modificazione dell'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34: Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dagli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, seguenti:

« Art. 1 - *Campo di applicazione del divieto.* — L'edificazione è vietata:

a) sui terreni ubicati a distanza inferiore di m 10 dalle rive dei corsi d'acqua pubblici;

b) sui terreni sedi di frane o di alluvioni o di smottamenti, in atto o potenziali, e sui terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine;

c) nelle aree boscate, nonchè nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali;

d) nelle zone umide.

In relazione alle disposizioni che precedono, all'atto della richiesta di concessione, il sindaco deve preliminarmente accertare se il terreno su cui l'opera che si intende realizzare sia ubicato o meno in una delle zone indicate nel primo comma. Ove l'accertamento dia esito positivo, il sindaco può assentire la concessione esclusivamente per opere di straordinaria manutenzione di edifici esistenti, sempreché il richiedente provveda preventivamente, a proprie spese, all'esecuzione di opere di bonifica o di consolidamento dei terreni medesimi, tali da eliminare i dissesti e i rischi esistenti. In tal caso è altresì necessario che il sindaco richieda previamente parere del competente ufficio regionale o statale operante nel settore dei lavori pubblici e vi si attenga. La richiesta di detto parere deve essere preceduta dalla consultazione dei servizi forestali ove si tratti di eseguire opere nell'ambito di aree boscate.

In caso di motivata necessità nelle aree boscate, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali. La concessione per tali opere è assentita dal sindaco su conforme parere della giunta regionale sentito il Comitato regionale per la pianificazione territoriale (C.R.P.T.) di cui all'art. 18.

Art. 1-*bis* - *Definizione di area boscata.* — Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali esistano o vengano comunque a costituirsi, per via tanto naturale che artificiale, dei popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, costituenti un sovrassuolo continuo anche se rado, a qualunque stadio di sviluppo essi si trovino, ed aventi superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati, indipendentemente dalla loro designazione catastale, nonchè le zone circostanti per una larghezza di 30 metri, con esclusione degli impianti artificiali di pioppo, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali e contigue agli insediamenti esistenti e destinate all'edificazione dai piani regolatori generali vigenti.

Art. 1-*ter* - *Definizione di zona umida.* — Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per zone umide si intendono gli specchi d'acqua privi di affluenti superficiali o serviti da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzati dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevoli sull'intera superficie o sulla massima parte di essa, nonché i laghi naturali o artificiali e le zone circostanti entro un ambito di 100 metri dalle sponde.

Art. 1-*quater* - *Definizione di terreno soggetto al rischio di valanghe o slavine, sede di frane, smottamenti e alluvioni.* — Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, sedi di frane, smottamenti e alluvioni, si intendono, rispettivamente:

terreni che, a memoria d'uomo e per loro stessa conformazione orografica, siano soggetti a cadute di valanghe e slavine nonché agli effetti rovinosi del conseguente spostamento d'aria;

terreni in cui siano in atto smottamenti o frane intesi come movimenti di terreno tali da pregiudicare la stabilità dei versanti, e sui terreni in cui, per loro caratteristiche idrogeologiche e orografiche, detti fenomeni siano prevedibili, nonchè sui terreni soggetti agli effetti dei fenomeni stessi;

terreni soggetti a inondazioni prodotte dai corsi d'acqua naturali.

Art. 1-*quinquies* - *Criteri per l'applicazione del divieto.* — Le norme di divieto di cui all'art. 1, si applicano in base alle indicazioni e definizioni contenute nei precedenti articoli 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

I comuni sono, comunque, tenuti a individuare e delimitare in cartografia catastale i terreni di cui al primo comma dell'art. 1 in base alle indicazioni e definizioni richiamate nel comma precedente con delberazione del consiglio comunale; tale cartografia costituisce elaborato integrativo del piano regolatore generale ed è approvato anche dai comuni già dotati di piano regolatore generale ».

Art. 2.

Alla fine del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, il « punto » è sostituito con un « punto e virgola » e sono aggiunte le parole seguenti: « nel sottosuolo di dette aree è ammessa l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati ».

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dai commi seguenti:

« Sui fabbricati compresi negli agglomerati di cui al comma precedente sono ammessi interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 31 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11. Sui fabbricati diroccati compresi negli agglomerati di cui al comma precedente sono ammessi interventi di ripristino mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che — nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta — ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi e per gli effetti del primo comma. Detti interventi sono sempre ammessi sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l'acquedotto pubblico o di uso pubblico ».

« Fatta salva la possibilità di eseguire piccole demolizioni funzionali all'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente, sui fabbricati, anche se diroccati, sono ammessi interventi di demolizione parziale o totale solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche ».

« Per gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ripristino, ampliamento in elevazione, demolizione e di costruzione di infrastrutture e servizi, la concessione è assentita dal sindaco su conforme parere della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali ».

« I fabbricati alberghieri compresi negli agglomerati di cui al primo comma sono soggetti alle suesposte limitazioni, salvo quanto previsto nel successivo art. 20 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Fuori dagli ambiti di cui all'art. 1 e dagli agglomerati di cui all'art. 2 sono ammessi l'esecuzione di nuovi fabbricati, nonchè interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, lettere *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di ampliamento di quelli esistenti destinati o da destinare a uso abitativo, commerciale, industriale e artigiano, solo ove sussistano le opere seguenti:

a) strada carrabile;

b) fognatura pubblica;

c) acquedotto pubblico o di uso pubblico,

e ove sia anche assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi ».

Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è inserito il comma seguente:

« Fuori dagli ambiti di cui all'art. 1 e dagli agglomerati di cui all'art. 2, sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, ai sensi dell'art. 31, lettere *a*) e *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, prescindendo dalla verifica della sussistenza delle opere di cui al primo comma. In questi casi è altresì ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, dei seguenti valori:

metri 2,55 nelle località site fino a 500 metri sul livello del mare;

metri 2,40 nelle località site da 500 a 1000 metri sul livello del mare;

metri 2,20 nelle località site oltre 1000 metri sul livello del mare ».

Il punto 5) del quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è integrato con il comma seguente:

« L'esistente acquedotto, ove non sia adeguato a soddisfare i fabbisogni di un nuovo insediamento, può essere considerato idoneo, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, nei casi in cui il concessionario dimostri di disporre, nella quantità unitaria di cui al comma precedente, di altra acqua dichiarata potabile ai sensi delle norme vigenti e si impegni per sé, successori o aventi causa, con atto unilaterale d'obbligo ad allacciare su richiesta del comune l'insediamento realizzando o realizzato all'acquedotto pubblico o di uso pubblico non appena esso acquedotto sia adeguato a soddisfare i fabbisogni dell'insediamento stesso. L'atto unilaterale di obbligo è trascritto nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario ».

Alla fine dell'art. 3 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, sono aggiunti i commi seguenti:

« I fabbricati destinati ai servizi e gli allestimenti fissi unifamiliari aventi le caratteristiche difabbricati di un parco di campeggio, ai sensi della vigente legislazione regionale concernente la disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto, ivi compreso l'eventuale alloggio del gestore o del custode la cui superficie lorda non può essere superiore a metri quadrati 150, non possono avere superficie coperta superiore a un venticinquesimo della intera superficie del parco di campeggio relativo. Detti fabbricati non possono presentare più di due piani e altezza superiore a sei metri e cinquanta centimetri e devono distare dai confini di proprietà non meno di cinque metri e dagli altri fabbricati non meno di dieci metri. Nel caso in cui i fabbricati anzidetti siano realizzati in tutto o in parte con due piani sovrapposti, la superficie coperta è ridotta in misura pari a quella del primo piano dedotta la quota parte relativa all'eventuale alloggio del gestore o del custode. Per quanto attiene alla viabilità, all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque luride e dei rifiuti solidi, si applicano le disposizioni di cui alla vigente legislazione regionale concernente la disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto ».

« I villaggi turistici, di cui alla vigente legislazione regionale concernente la disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto, devono rispettare le prescrizioni del presente articolo relative ai fabbricati ad uso abitativo ».

La seconda parte del punto *b*) del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34, che recita: « stabilendo che i fabbricati destinati a servizi, ivi compreso l'eventuale alloggio del gestore o del custode, debbano rispettare le disposizioni concernenti l'edificazione a scopo abitativo e commerciale. » è abrogata.

Art. 4.

I primi cinque commi dell'art. 5 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

« La costruzione di fabbricati rurali ad uso aziendale destinati al ricovero del bestiame, a deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonchè di fabbricati residenziali congruamente connessi alla conduzione dell'azienda, è ammessa ove sui terreni coltivati della azienda non esistano fabbricati aventi dette destinazioni, ovvero nei casi in cui i fabbricati esistenti non siano più idonei, neppure mediante l'esecuzione di opere di ristrutturazione e di ampliamento, a soddisfare le esigenze derivanti dalla conduzione dell'azienda e ove sussistano le opere seguenti:

a) strada anche soltanto pedonale;

b) acquedotto anche se privato ».

« I fabbricati rurali ad uso aziendale — di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento — destinati a ricovero del bestiame, deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, non possono avere superficie coperta superiore a un terzo del terreno edificabile su cui sorgono, non possono presentare più di due piani, devono distare dai confini di proprietà di una misura non inferiore alla metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e devono distare dai fabbricati residenziali di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri ».

« I fabbricati residenziali — di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento — connessi alla conduzione di una azienda e previsti nello stesso corpo della sede dell'azienda stessa o siti nelle aree di pertinenza, devono essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice volumetrico di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di terreno coltivato dalla azienda e compreso nel territorio del comune in cui la sede dell'azienda è situata con un limite massimo di metri cubi 500. La concessione edilizia relativa a detti fabbricati può essere assentita esclusivamente a favore di imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, previo nullaosta dell'assessore regionale all'agricoltura e alle foreste concernente l'accertamento del requisito anzidetto. L'istanza di concessione deve essere proposta, in ogni caso, dal proprietario dell'immobile o da chi ne abbia titolo per diritto reale di godimento del medesimo anche se persona diversa dall'imprenditore agricolo a titolo principale ».

« Per un impianto zootecnico dimensionato per accogliere un numero di capi bovini adulti non inferiore a 20 e per le strutture di una cooperativa per la produzione, trasformazione e commercializzazione non industriale dei prodotti agricoli è ammessa la costruzione dell'abitazione del custode nella misura massima di metri cubi 500 ».

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non siano stati delimitati gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all'art. 2, su tutto il territorio comunale è vietato eseguire nuovi fabbricati e sui fabbricati esistenti, ovunque situati, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, lettere *a*), *b*), *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, purchè non sia prevista modificazione della destinazione d'uso ».

Al primo comma, punti 1), 2) e 3) dell'art. 14 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, le parole: « per le operazioni di risanamento conservativo », sono sostituite con le seguenti: « per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo », le parole: « per l'ammodernamento funzionale » sono sostituite con le seguenti: « per gli interventi di ristrutturazione edilizia » e le parole: « di ammodernamento funzionale » sono sostituite con le parole seguenti: « di ristrutturazione edilizia ».

Al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, le parole: « le operazioni di ammodernamento funzionale », sono sostituite con le seguenti: « gli interventi di ristrutturazione edilizia ».

Art. 6.

Il punto *c*) del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito col seguente:

« *c*) negli altri casi previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali ».

L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1979, n. 32, è abrogato.

All'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, dopo il secondo comma sono aggiunti i commi seguenti:

« Il C.R.P.T. esprime inoltre parere sui seguenti argomenti, per importi di spesa oltre la cifra di 400 milioni, restando competenza degli organi consultivi individuali gli argomenti di importo inferiore:

a) problemi e procedure di massima interessanti l'esecuzione di opere pubbliche;

b) progetti tipo e criteri di progettazione per categoria di opere pubbliche;

c) schemi di capitali speciali di appalto per categorie di opere;

d) ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il consiglio, la giunta regionale e i singoli assessori intendano sottoporre al C.R.P.T.

Il comitato si pronuncia anche:

a) sui progetti di opere pubbliche di qualunque importo interessanti due o più comuni, quando insorgano contestazioni in merito agli oneri attribuibili agli enti interessati;

b) sui progetti di massima ed esecutivi, o sui capitolati-programma in caso di appalto-concorso, di importo superiore a 400 milioni afferenti ad opere da eseguirsi dalla Regione, oppure dai comuni o da altri enti quando per l'esecuzione sia richiesta la concessione, a termine di legge, di contributi o concorsi regionali;

c) sulle vertenze sorte con le imprese, in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'amministrazione di promettere, di abbandonare o di pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 400 milioni;

d) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratto di lavori pubblici per contratti superiori a lire 400 milioni;

e) sulla classificazione di strade regionali;

f) sulle richieste di autorizzazione di linee di distribuzione di energia elettrica con tensione non superiore a 150 mila volts;

g) su ogni altra opera pubblica, di importo superiore a 400 milioni, attinente a materie di interesse regionale per la quale la competenza a provvedere sia della Regione.

La giunta regionale è delegata a variare con proprio provvedimento l'importo di 400 milioni di cui alla presente legge in base alle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita ».

Art. 7.

L'art. 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 31 maggio 1979, n. 32, è sostituito col seguente:

« Il Comitato regionale per la pianificazione territoriale è composto da:

1) il segretario generale dell'amministrazione regionale, con funzioni di coordinatore;

2) il dirigente dell'ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;

3) il sovrintendente regionale per i beni culturali e ambientali o suo sostituto;

4) il dirigente dei servizi forestali regionali o suo sostituto;

5) l'ingegnere capo dell'assessorato regionale dei lavori pubblici o suo sostituto;

6) il capo ufficio studi o programmazione regionale o suo sostituto;

7) un architetto, un ingegnere e un geometra designati dai rispettivi ordini e collegio professionale della Valle d'Aosta;

8) un esperto in ordine ai problemi dell'assetto geofisico del territorio;

9) un esperto in materia giuridico-amministrativa.

La giunta può designare altro esperto per ciascuna delle materie indicate ai punti 8) e 9) del comma precedente per i casi di assenza del titolare.

Il comitato è integrato dal dirigente dell'assessorato regionale all'industria, al commercio e all'artigianato o suo sostituto e dal dirigente dell'ufficio regionale del turismo o suo sostituto per i pareri di cui, rispettivamente, all'art. 19-*ter* e all'art. 20 della presente legge.

I membri non appartenenti all'amministrazione regionale sono designati dal consiglio regionale e non possono essere consiglieri regionali.

Gli esperti di cui al punto 7) del primo comma del presente articolo sono designati su terne di nominativi segnalate dai rispettivi ordini e collegio professionali.

Il C.R.P.T. è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri del C.R.P.T. sono prorogati fino al suo rinnovo.

Il C.R.P.T. designa, come primo atto dopo l'insediamento, fra i membri appartenenti all'amministrazione regionale, il sostituto del coordinatore delle rispettive adunanze per i casi di assenza di quest'ultimo.

Per i pareri sui piani urbanistici e sui regolamenti comunali e comunitari devono essere sentiti, rispettivamente, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane interessate.

Il C.R.P.T., ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti, uffici ed associazioni operanti nella Regione.

Il C.R.P.T. è convocato d'ufficio dal coordinatore ogni qualvolta è chiamato a esprimere parere.

Il C.R.P.T. è legalmente riunito quando sono presenti sei dei suoi componenti, fra i quali, comunque, il coordinatore, o il suo sostituto; tuttavia per la validità delle sedute in cui partecipano i membri di cui, rispettivamente, agli articoli 19-*ter* e 20, il numero dei componenti presenti è fissato in sette anzichè sei. Le decisioni sono assunte per votazione palese e sono verbalizzate in apposito registro a pagine numerate.

Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un funzionario dell'ufficio di urbanistica e tutela del paesaggio. Il segretario ha l'obbligo di segnalare al C.R.P.T. i casi in cui i membri del C.R.P.T. hanno il dovere di astenersi dal partecipare ad atti ai quali siano interessati essi stessi ».

Art. 8.

Nell'ultimo comma dell'art. 19-*bis* della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni, la parola: « Sottocomitato » è abrogata.

Nell'ultimo comma dell'art. 19-*ter* della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni, le parole: « del sottocomitato » sono abrogate.

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 31 maggio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Per i nuovi fabbricati con destinazione alberghiera e per l'adeguamento funzionale dei fabbricati alberghieri esistenti, sono ammesse deroghe all'indice di fabbricazione, al numero dei piani ed al limite di altezza di cui all'art. 3 ».

Dopo il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 31 maggio 1979, n. 32, è inserito il comma seguente:

« Sui fabbricati alberghieri compresi negli agglomerati di cui all'art. 2 sono ammessi, oltre agli interventi di cui ai primi due commi dell'art. 2 medesimo, ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero. Tali ampliamenti devono rispettare le disposizioni seguenti:

il volume aggiunto non può superare la misura del 20 % del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge; il conteggio del volume esistente e aggiunto è effettuato ai sensi della lettera *a*) dell'art. 7, come integrato dallo art. 9 della legge 2 marzo 1979, n. 11;

in ordine alle distanze degli edifici vicini il volume aggiunto deve rispettare le disposizioni dell'art. 873 del codice civile.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 giugno 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 33.

Proroga con modificazioni al 31 dicembre 1981 dell'applicazione della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni: Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1981.

Art. 2.

I contributi di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, possono essere concessi a comuni e consorzi di comuni al fine di consentire il completamento di infrastrutture.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del precedente articolo, previste e autorizzate in complessive lire 700 milioni, sono finanziate, quanto a lire 500 milioni, sul cap. 47650 (« Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ») del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, e quanto a lire 200 milioni, sul cap. 47700 (« Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ») del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, previo prelievo di pari somme dal cap. 50050 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 47650. — Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive . . . L. 500.000.000

Cap. 47700. — Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive . » 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento, settore 4, promozione sociale) . . . . L. 700.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 giugno 1981

ANDRIONE

(5702)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1981, n. 20.

Compensi ai componenti dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straordinario del* 20 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti ed ai segretari dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 15.000.000 per l'esercizio 1979, in L. 24.000.000 per l'esercizio 1980 ed in L. 26.000.000 per l'esercizio 1981 vengono fronteggiati mediante imputazione all'apposito cap. 70: « Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di trasferte ed il rimborso spese al personale regionale ed a quello estraneo alla Regione, di consigli, comitati, collegi e commissioni » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

Per gli anni successivi si provvederà mediante imputazione al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 luglio 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1981, n. 21.

Modifica alla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, concernente l'adeguamento delle tasse di concessione regionale alle tasse erariali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straordinario del* 20 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Tasse di concessioni regionali

La tabella *A* di cui alla legge regionale 5 dicembre 1979, numero 62, è così sostituita:

1) abilitazione venatoria se si intende richiedere la licenza di porto d'armi:

a) fucile ad un colpo, con falchi e con arco: rilascio lire 20.000; rinnovo L. 20.000;

b) fucile a due colpi: rilascio L. 28.000; rinnovo L. 28.000;

c) fucile a più colpi: rilascio L. 36.000; rinnovo L. 36.000;

2) appostamento fisso: rilascio L. 50.000; rinnovo L. 50.000;

3) centro privato di produzione selvaggina: rilascio lire 100.000; rinnovo L. 100.000;

4) azienda faunistica privata (per Ha): rilascio L. 8.000; rinnovo L. 8.000;

5) riserva di caccia (per Ha): rilascio L. 8.000; rinnovo L. 8.000.

Le tasse di cui ai numeri 4) e 5) della presente tabella, sono ridotte alla misura di un decimo di quelle dovute, quando le concessioni si riferiscono a territori classificati particolarmente depressi ai sensi dell'art. 7 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Le tasse sulle concessioni regionali hanno validità di un anno e si corrispondono mediante versamento sul conto corrente postale n. 00208678 intestato a: Regione Abruzzo - Servizio tesoreria - L'Aquila.

Art. 2.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1981, n. **22.**

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nel territorio abruzzese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straordinario del* 20 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A/14 relativamente alla deviazione su di essa del traffico pesante degli autotreni, autoarticolati e autosnodati da Porto d'Ascoli a Vasto Sud e viceversa, per il periodo dal 10 giugno 1981 al 12 settembre 1981.

Art. 2.

Al medesimo fine, la regione Abruzzo concede un contributo *una tantum*, per le spese di gestione, alla società titolare di concessione ministeriale per i servizi a terra dell'aeroporto « P. Liberi » di Pescara.

La giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare liquiderà il suddetto contributo sulla base dell'accertato ammontare globale dei costi suppletivi sopportati per il mantenimento del servizio per il personale e le attrezzature.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista nel complessivo importo di L. 900.000.000 per l'anno 1981 e per le partite ancora sospese dell'anno 1980, è suddivisa come segue:

per l'art. 1 L. 700.000.000;
per l'art. 2 L. 200.000.000.

All'onere complessivo previsto di L. 900.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa per lo esercizio 1981 e contemporaneo incremento di pari importo, per competenza e per cassa del cap. 2157 del medesimo stato di previsione della spesa.

La partita n. 7 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1981 è ridotta di L. 900.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1981

NENNA D'ANTONIO

(4842)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812800)